



**COMUNE DI ALCAMO**  
Libero Consorzio Comunale di Trapani

**SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE**  
Bilancio - Programmazione - Finanze - Patrimonio e Contenzioso - Affari Legali - Organismi Partecipati - Programmazione Comunitaria.

**VERBALE N° 29 DEL 21/03/2017**

**ORDINE DEL GIORNO:**

**Richiesta parere su proposta di deliberazione di C.C. n° 62 del 29/12/2016 avente ad oggetto: "Modifica Regolamento dell'Imposta Unica Comunale". Audizione del Vice Dirigente Contabile della Direzione 5 Entrate Tributarie e Patrimoniali Dott. Fabio Randazzo.**

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Lombardo Vito	SI		09,00	12,45		
V/Presidente	Allegro Anna Maria	SI		09,00	12,45		
Componente	Scibilia Noemi	SI		09,00	12,45		
Componente	Messana Saverio		SI				
Componente	Ferrara Annalisa	SI		09,00	12,45		
Componente	Ruisi Mauro		SI				

L'anno Duemiladiciasette (2017), il giorno 21 del mese di Marzo, alle ore 09,00, presso la sede dell'Assessorato alla Cultura, ubicata nei locali comunali di Via XI Febbraio n° 14 (1° Piano), si riunisce la Seconda Commissione Consiliare.

Alla predetta ora risultano presenti il Presidente Lombardo Vito e i Componenti Allegro Anna Maria, Scibilia Noemi e Ferrara Annalisa.

Il Presidente Lombardo, coadiuvato dal Segretario Lipari Giuseppe, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Alle ore 09,10 fa ingresso il Vice Dirigente Contabile della Direzione 5 Entrate Tributarie e Patrimoniali Dott. Fabio Randazzo a cui va il saluto da parte dei Componenti la Commissione.

Il Presidente Lombardo dopo avere dato lettura del punto all'O.d.G.: **“Richiesta parere su proposta di deliberazione di C.C. n° 62 del 29/12/2016 avente ad oggetto: “Modifica Regolamento dell’Imposta Unica Comunale”. Audizione del Vice Dirigente Contabile della Direzione 5 Entrate Tributarie e Patrimoniali Dott. Fabio Randazzo”**, cede la parola al Funzionario comunale al fine di relazionare in merito.

Il Dott. Randazzo puntualizza che la parte sinistra dello schema riepilogativo delle proposte di modifica al vigente Regolamento IUC sono quelle contenute nella proposta di delibera di C.C. n° 62 del 29/12/2016 con oggetto la modifica del Regolamento dell’Imposta Unica Comunale, mentre la colonna destra riporta le modifiche proposte successivamente, sempre in raccordo con l’Ufficio, l’Amministrazione e la stessa Commissione, che saranno oggetto dell’emendamento che la Seconda Commissione presenterà in Consiglio Comunale.

In merito al comodato d’uso sugli immobili ai fini di una riduzione del tributo dell’IMU, il Dott. Randazzo fa presente che con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) è stata introdotta una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile, non collegata all’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) che limita le possibilità del comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado che utilizzano l’immobile come abitazione principale con la condizione che si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di due immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente adibito ad abitazione principale del proprietario ed inoltre l’immobile (o i due immobili) devono essere presenti nello stesso comune dove il proprietario ha la residenza e la dimora abituale.

Alle ore 09,35 fa ingresso l’Ass. al Bilancio Dott. Roberto Scurto.

Il Dott. Randazzo sintetizza i criteri utilizzati, secondo le normative vigenti, per la formulazione della tariffa TARI relativamente alle utenze domestiche e non domestiche.

Il Dott. Randazzo passa a relazionare sulle seguenti proposte di modifica al vigente Regolamento sulla IUC:

## **CAPITOLO 1 – DISCIPLINA GENERALE IUC**

- **Art. 10 (Ravvedimento Operoso):** applicazione di quanto previsto all’art. 1, comma 700 della Legge n° 147/2013 (introduttiva della IUC) che prevede l’estensione dei benefici del ravvedimento operoso, previsto prima solo per i tributi erariali, anche ai tributi locali, con la possibilità per il contribuente di regolarizzare la propria posizione tributaria con il versamento di una sanzione del 4,50% sull’imposta o tributo evasi, comprensiva degli interessi legali maturati, per violazioni per le quali non siano iniziate attività di accertamento. Il Dott. Randazzo premettendo che con il ravvedimento operoso la rateizzazione non è prevista in quanto non è stabilito, suggerisce di estenderlo anche a tale strumento prevedendolo per iscritto.

- **Art. 12 (dilazione di pagamento):** la possibilità su richiesta dell'interessato che trovasi in comprovate difficoltà economiche e che trattasi di entrate arretrate (avvisi di accertamento in corso), del pagamento delle medesime in rate mensili, di pari importo, e comunque non inferiori a € 150,00, fino ad un massimo di 20, secondo il seguente schema:

<b>AMMONTARE DEL DEBITO</b>	<b>NUMERO MASSIMO DELLE RATE MENSILI</b>
Per debiti inferiori al 5% del reddito lordo annuo dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento	5
Per debiti compresi tra il 5% e il 10% del reddito lordo annuo dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento	10
Per debiti superiori al 10% del reddito lordo annuo dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento	20

In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'importo ancora dovuto, dedotti gli importi eventualmente già versati, è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione.

Il Presidente Lombardo precisa che è intendimento della Commissione emendare il suddetto articolo riducendo l'importo della rata minima da € 150,00 a euro € 100,00.

## **CAPITOLO 2 – IMU**

- **Art. 4 (esenzioni e agevolazioni):** Il Dott. Randazzo precisa che sono specifiche agevolazioni che derivano dalla Legge Finanziaria del 2016 (Legge n° 208 del 2015) e precisamente:

- I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione sono da considerare esenti ai sensi della L. 208/2015 art. 1, c.; 13, lett. "a";

- L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed altresì alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative

edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

-La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

- Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento (cfr. comma 6.bis dell'art. 14 D.L. 201/2011 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214 – comma introdotto dall'art. 1, comma 53, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016).

### **CAPITOLO 3 -TASI**

#### **- Art. 1 (presupposto dell'imposta) :**

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale (limitatamente a quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze C2, C6 e C7) , e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli in zone urbane ed extraurbane nelle quali sono già fruibili, a vario titolo, tutti i servizi pubblici indivisibili forniti dall'ente.

#### **- Art. 6 (riduzioni – esenzioni):**

1)Si stabilisce la riduzione del 50% dell'aliquota per un periodo di anni tre dalla data della richiesta, per le aziende che si troveranno nella seguente situazione:

- start-up aziendale (inteso costituzione di nuova azienda e le imprese che creano nuova occupazione assumendo, a tempo pieno ed indeterminato, per intera durata dello sgravio, inoccupati, disoccupati o in mobilità (non proveniente dalla stessa azienda);

2)Si stabilisce la riduzione del 20% dell'aliquota, per un periodo di due anni, rinnovabile, per i fabbricati che si trovano in aree con le seguenti caratteristiche:

a) area in assenza di opere di urbanizzazione primarie, ad esclusione della località di Alcamo Marina, nei limiti della sua perimetrazione con deliberazione di Giunta Municipale e, comunque,

non servite, anche da uno solo, dei servizi indivisibili comunali quale illuminazione pubblica e/o i servizi comunali connessi alla viabilità. Tale condizione va comunicata e autocertificata dal contribuente su apposito modulo predisposto dall'Ente o su altro modulo e va confermata, dall'Ufficio Comunale preposto entro e non oltre il periodo di imposta successivo.

#### **CAPITOLO 4 -TARI**

##### **Art. 5 (soggetto attivo):**

Vengono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

##### **Art. 9 (definizione di fabbricato):**

Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare tutte le porzioni di superfici escluse da tributo, anche in considerazione della circostanza che la produzione non avviene esclusivamente all'interno delle aree di stoccaggio dei rifiuti o in quelle in cui vi è la presenza di particolari impianti (carro ponte, vasca lavaggio, etc.) alla superficie imponibile si perviene escludendo le aree occupate dai suddetti impianti e aree di stoccaggio e applicando sulla superficie residua, la percentuale forfettaria di abbattimento prevista per la specifica attività dalla tabella di seguito riportata:

##### **Art.18 (classificazione delle utenze non domestiche):**

Il Dott. Randazzo premette che tale proposta è nata per cercare di adeguare la tassazione alla reale produzione dei rifiuti con riferimento alle utenze non domestiche.

-In sede di determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche, per una maggiore rappresentazione della realtà territoriale e per una maggiore omogeneità in ordine alla produzione dei rifiuti, la Giunta Municipale può individuare delle sottocategorie rispetto a quelle previste dal D.P.R. 158/99.

-L'iniziativa finalizzata alla determinazione delle sottocategorie può essere promossa anche dalle associazioni di operatori economici presenti sul territorio purché con un numero di aderenti non inferiori al 20% dei contribuenti iscritti alla specifica categoria produttiva.

-Ai superiori fini l'Ufficio Ambiente richiederà al soggetto gestore del servizio di raccolta la pesatura, su un arco temporale di 90 giorni, dei rifiuti conferiti dai contribuenti, sottoposti a monitoraggio.

- Il monitoraggio interesserà almeno 5 contribuenti della specifica categoria produttiva. Il numero di ritiri, per ciascun contribuente, non potrà essere inferiore a 10 avendo cura di effettuare i ritiri delle diverse frazioni di rifiuto secondo i turni settimanali previsti.

-Il peso complessivo sarà comunicato all'Ufficio Tributi che ricalcolerà il Coefficiente complessivo di produttività di rifiuti secondo la seguente formula:

Peso compl. rifiuto ritirato/ n. di ritiri\*365/superficie tassabile=coeff. produttività totale per specifica categoria kg/mq/anno.

es.

kg 100/10\*365/1000= kg/mq/anno 3,65.

Peso complessivo rifiuto ritirato: Per ciascun contribuente dovranno essere effettuati 10 ritiri, le quantità dovranno essere pesate in presenza del contribuente che riceverà apposita ricevuta e saranno espresse in kg.

365: numero di giorni dell'anno in rapporto al quale è definita la produttività di rifiuti per mq.

Superficie tassabile: si considera la superficie iscritta a ruolo dei contribuenti sottoposti al monitoraggio.

-Alla determinazione della quota parte del coefficiente di produttività totale afferente il Kc (Coeff. Prod.tà fisso) e il Kd (Coeff. Prod.tà variabile) si perverrà prendendo a riferimento il rapporto che intercorre fra i due coefficienti medi previsti per la specifica categoria nell'allegato del DPR 158/1999.

- I due coefficienti saranno presi alla base per la rideterminazione delle tariffe dell'anno solare successivo mediante adozione della deliberazione di approvazione della tariffa TARI.

L'Ass. Scurto fa rilevare il numero elevato di categorie utenze non domestiche, con attività poco affini tra di loro, e prospetta che si sta pensando di fare delle sub categorie anche per la determinazione del coefficiente K . Per fare ciò, continua l'Ass. Scurto bisogna avere dei dati storici certi, una casistica su cui potere lavorare e quindi tale operazione sarà utile ed usufruibile per il futuro.

#### **Art. 26. (Ulteriori riduzioni ed esenzioni):**

La tariffa è ridotta a consuntivo nei seguenti casi:

-Si stabilisce la totale esenzione dal pagamento della tari, per un periodo di anni tre dalla data della richiesta per le startup innovative di cui ai commi 2 e 3 e per gli incubatori certificati di cui al comma 5 dell'art. 25 del D.L. 179/2012. La superiore caratteristica dovrà risultare dall'iscrizione in apposita sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del c.c.

-Nei confronti di quei soggetti che per ragioni di lavoro o di studio risiedono fuori dal comune per un periodo maggiore di sei mesi continuativi in un anno, pur mantenendo la residenza, è applicata una riduzione del 30% della quota variabile. La sede di lavoro o di studio non potrà essere comunque inferiore a 150 chilometri (sola andata).

La richiesta deve essere inoltrata entro il 30 giugno dell'anno successivo e deve essere corredata da:

- Prova dell'avvenuto pagamento della Tassa Rifiuti nel comune dove si è domiciliati;
- Contratto di affitto di un immobile adibito a civile abitazione per un periodo maggiore di sei mesi;
- Contratto di lavoro o certificato di iscrizione presso Istituto di Scuola Media Superiore o Università nazionale o estera.

- Alle utenze non domestiche relative ad attività produttive che producono o distribuiscono beni alimentari e che li cedono a titolo gratuito, direttamente o indirettamente, alle persone in condizione di bisogno o per l'alimentazione animale è riconosciuta una riduzione sulla quota variabile del tributo nella misura massima del 20%. La cessione dovrà essere certificata mediante dichiarazione resa, ai sensi del DPR 445/2000, dal beneficiario.

- L'esatta misura della percentuale di riduzione dipenderà dal rapporto in peso fra i rifiuti per i quali sarà certificata la consegna e il prodotto tra il coefficiente variabile di produttività di rifiuti per la specifica attività (Kd) vigente per l'anno di riferimento (approvato dal Consiglio comunale con la deliberazione di approvazione delle tariffe) e la superficie in cui è esercitata l'attività.

Rimane a carico del produttore/distributore l'obbligo del rispetto di tutte le norme fiscali, sanitarie etc riguardo la cessione dei suddetti beni.

Il Dott. Randazzo illustra le modifiche che di recente sono state aggiunte a quelle già prospettate nella prima proposta di modifica relativamente alla TARI.

-Si stabilisce la riduzione del 50% sia sulla parte fissa che variabile per tutte le attività economiche (commerciali e di somministrazione) che hanno almeno un ingresso dai seguenti tratti di strade:

- Corso VI Aprile dalla Piazza Bagolino alla Piazza Ciullo;
- Via Porta Stella dalla Piazza Ciullo a Via Barone di San Giuseppe;
- Tutte le strade trasversali alla Via Porta Stella nel tratto compreso tra la Piazza Ciullo e la Via Barone di San Giuseppe, fino alla congiunzione con la Via Porta Stella.

-Si stabilisce la riduzione del 50% sia della parte variabile che fissa della tariffa per le attività artigianali e industriali ubicate in C/da Sasi di Alcamo e lungo la S.S. 113 per la parte della superficie eccedente i 500 mq.

-Tutti gli esercizi commerciali che eliminano i Video Pocker al loro interno allocati già alla data del 06/12/2016, avranno diritto alla riduzione della TARI, sia quota fissa che variabile, del 20%. La richiesta, debitamente documentata, deve essere presentata all'ufficio tributi del comune entro e non oltre il 30 giugno 2017 e avrà effetto dalla data di effettiva rimozione di tutti i Video Pocker e impianti simili

### **Art. 33 (riscossione):**

A decorrere dal 2017 varranno le seguenti scadenze TARI: 1^ rata 16 maggio (nella misura pari al 40%); 2^ rata 16 ottobre; 3^ rata 16 dicembre. L'importo della seconda e terza rata sarà determinato, sulla base delle tariffe valide per l'anno d'imposta al netto dell'importo della prima rata in acconto. Sarà effettuata una prima trasmissione per posta ordinaria di un F24 precompilato per la prima rata di acconto e una seconda trasmissione, sempre per posta ordinaria, dell'avviso bonario e relativi F24 a saldo.

Avendo esaurito la relazione sull'argomento all'ordine del giorno e dopo avere ricevuto i ringraziamenti da parte dell'intera Commissione per il loro esaustivo intervento, alle ore 11,00, lasciano la seduta l'Ass. Roberto Scurto e il Dott. Fabio Randazzo.

Il Presidente Lombardo sentito il parere dei colleghi Consiglieri, pone in votazione il parere sulla proposta di deliberazione di C.C. n° 62 del 29/12/2016 avente ad oggetto: **“Modifica Regolamento dell’Imposta Unica Comunale”**.

**VOTANO ESPRIMENDO PARERE FAVOREVOLE:** Lombardo Vito, Allegro Anna Maria, Scibilia Noemi, Ferrara Annalisa;

**VOTANO ESPRIMENDO PARERE CONTRARIO:** Nessuno;

**VOTANO ASTENENDOSI:** Nessuno.

Per quanto emerso dalle operazioni di voto

**LA COMMISSIONE ESPRIME  
PARERE FAVOREVOLE**

in ordine alla proposta di deliberazione di C.C. n° 62 del 29/12/2016 avente ad oggetto: **“Modifica Regolamento dell’Imposta Unica Comunale”** con la riserva di presentare un emendamento, in sede di Consiglio Comunale, che va a modificare e ad integrare la proposta di modifica del Regolamento IUC, così come concordato con l'Amministrazione comunale.

Il Presidente Lombardo dà lettura del verbale della precedente seduta (n° 27 del 17/03/2017) che posto a votazione viene approvato, per alzata di mano, con voto unanime da parte dei Componenti presenti

Avendo esaurito la trattazione del punto all'ordine del giorno e preso atto che non ci sono richieste di intervento da parte dei Colleghi Consiglieri, alle ore 12,45, Il Presidente Lombardo dichiara sciolta la seduta.

**IL PRESIDENTE**  
LOMBARDO VITO

**IL SEGRETARIO**  
LIPARI GIUSEPPE